



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 87 DEL 25-05-2020

N. 229 del Registro Generale

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.L. n. 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni : attivazione pratica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che il Giudice, a norma degli artt.186, comma 9 bis, comma 8 bis D.Lgs. 285/92 73, comma 5 bis, D.P.R. 309/90 e art. 187 comma 8 bis, nonché il giudice di pace per tutti i reati attribuiti alla sua competenza, possono applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000 n.274, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309/1990 prevede: nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste... OMISSIS";
- l'art. 165 c.p. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- l'art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 del codice penale, dell'art. 168 bis (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il quale stabilisce che: *"nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena*

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ... OMISISS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni... OMISISS La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta... OMISISS...;

- che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale (o suo delegato) nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'Amministrazione comunale rientra tra i soggetti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

CONSIDERATO che:

- l'attività non retribuita in favore dell'Amministrazione sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e l'organo deputato al controllo;
- lo svolgimento dell'attività è le prestazioni di cui alla convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato;
- il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve conformare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati e altrui;
- il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle attività previste dalla struttura stessa.
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso la sua struttura qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere;
- la convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ATTESO che questo Comune, con delibera di G.C. n. 42 del 10.05.2019 ha aderito alla convenzione proposta dal Tribunale di Spoleto, per la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso il Comune di Sant'Anatolia di Narco per lavori di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000 n.274;

VISTO il Provvedimento Ordinanza emesso dal Tribunale di Spoleto del 11.02.2020 RGNR 800/19 con la quale è stato stabilito di attivare presso questo Comune una messa alla prova per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO l'accordo individuale stipulato tra il Sindaco del Comune di S.Anatolia di Narco e la persona cui si riferisce il progetto;

VISTO che l'accordo si riferisce a tre giornate lavorative a settimana per 6 ore al giorno;

ATTESO che è stato stabilito che l'inizio delle prestazioni di messa alla prova dovranno avere inizio il giorno 1.06.2020 e avranno la durata di mesi sei;

VISTA la segnalazione IUNAIL eseguita dall'Ufficio del Personale del Comune di S.Anatolia di Narco del 19.05.2020;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di prendere atto del Provvedimento Ordinanza emesso dal Tribunale di Spoleto del 11.02.2020 RGNR 800/19 con la quale è stato stabilito di attivare presso questo Comune una messa alla prova per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità;

Di prendere atto e attivare la messa in prova sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2020 e dell'ordinanza del Tribunale di Spoleto del 11.02.2020 RGNR 800/19 stabilendo che la stessa avrà la durata di mesi sei a partire dal 1.06.2020 e prevederà prestazioni lavorative di n. 1 unità lavorativa per n. 3 giorni alla settimana per n. 6 ore al giorno;

Di prendere atto che tale messa alla prova è stata attivata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990, dell'art. 165 c.p., dell'art. 168 bis c.p. (cd. messa alla prova).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 26-05-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 11-06-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO